



COMUNE DI GIOIA SANNITICA

Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 31/01/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N. 193/2016. APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **18,15** nel PLESSO FRAZIONE CALVISI, a seguito d'invito diramato dal sindaco in data 25/01/2017, Prot. N. 456, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il prof.dott. Michelangelo Raccio, Sindaco .

Dei Consiglieri Comunali sono presenti:

COGNOME E NOME		PRESENTI
RACCIO MICHELANGELO	SINDACO	SI
FIORILLO MARIO	CONSIGLIERE	NO
MARRA LUIGI DOMENICO LIBERATO	CONSIGLIERE	SI
CAPPELLA LUCIANA	CONSIGLIERE	SI
CAMPUTARO PASQUALE	CONSIGLIERE	SI
MENNONE LIBERATO	CONSIGLIERE	SI
MAROTTI CARLO	CONSIGLIERE	SI
DAMIANO PAOLA	CONSIGLIERE	SI
DELLA VECCHIA VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
GAETANO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
FRANCO MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	SI
PORTO CARMINE	CONSIGLIERE	SI
FIONDELLA LIBERATO	CONSIGLIERE	SI

Presenti N. **12**

Assenti N. **1**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEROLA, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla odierna adunanza del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 41 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale approvato con delibera di C.C. N° 48 del 04.07.2002, l'assessore non consigliere dott.ssa Natascia Marra, nominata giusto decreto sindacale N°07 Prot. N° 6128 del 18.11.2016

Il Sindaco illustra la proposta esaminata favorevolmente alla unanimità da parte della commissione consiliare per la revisione ed approvazione dello statuto e dei regolamenti comunali.

Il consigliere Vincenzo Della Vecchia, quale presidente della commissione consiliare per la revisione ed approvazione dello statuto e dei regolamenti comunali, sottolinea i vantaggi che i cittadini contribuenti possono conseguire definendo le proprie debenze con il risparmio anche di consistenti somme.

Il consigliere Fiondella Liberato fa presente che trattasi di una manovra approvata dal legislatore nazionale, esaminata favorevolmente dalla commissione consiliare per essere sottoposta alla approvazione del consiglio comunale, secondo presupposti e procedure definite dalla legge.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- ✓ l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- ✓ dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- ✓ il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- ✓ entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

CONSIDERATO che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

RITENUTO di approvare la definizione agevolata *di tutte le entrate, anche tributarie* non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2016*.

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione perché conforme alle necessità dell'ente;

VISTO il verbale Prot. N° 506 del 26.01.2017 con la quale la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti ha favorevolmente licenziato lo schema del regolamento in discussione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale N° 1 del 25.01.2017 , Prot. N° 493 del 26.01.2017 parte integrante e sostanziale sebbene non allegato ma depositato agli atti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA

f.to. dott.ssa Adriana Santagata

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

“ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”;

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA

f.to. dott.ssa Adriana Santagata

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

PRESENTI : 12

FAVOREVOLI : 12

DELIBERA

1. di **APPROVARE** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
4. di **DICHIARARE**, data l'urgenza di provvedere, con successiva, separata votazione dal seguente esito:

PRESENTI : 12

FAVOREVOLI : 12

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI GIOIA SANNITICA

PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P. 81010, Piazza Municipio – C.F. 82001450616 – P.IVA 00444090617



0823/915021



0823/915540

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N° 04 del 31.01.2017

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi .

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lett. a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, e/o al concessionario apposita istanza entro il **2 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune e/o il concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune e/o il concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune e/o il concessionario), comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale generale sulle entrate.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o il concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti

nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune e/o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Fto. prof.dott. Michelangelo Raccio

Il SEGRETARIO COMUNALE
Fto. DOTT. ANTONIO MEROLA

Copia della presente delibera viene pubblicata dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune, ai sensi dell'articolo 124 del DLgvo n. 267/2000.

Gioia Sannitica, 02/02/2017

Il Messo Notificatore
Fto. Alessandro PENNACCHIO

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

Gioia Sannitica, 02/02/2017

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONIO MEROLA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL: _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134 D.Leg.Vo 267/2000)

Dalla Residenza Municipale il, 02/02/2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT. ANTONIO MEROLA